

Repertorio n. 2819

Raccolta n. 2235

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di giugno,

(10.06.2022)

In Povoletto (UD), frazione Grions del Torre, Via Asilo n. 2, ove e perché richiesto.

Avanti a me **avv. Chiara Cussigh**, notaio residente in Gemona del Friuli, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine,

è comparsa

- LODOLO ADRIANA, nata a Udine il 26 maggio 1950, domiciliata per la carica presso la sotto indicata sede, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione riconosciuta

"CENTRO RICREATIVO-CULTURALE E SOCIALE GIUSTO CAENAZZO", con sede a Povoletto (UD), frazione Grions del Torre, Via Asilo n. 2, codice fiscale: 94106520300, riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 417 del 18 dicembre 2007, iscritta nel Registro Regionale APS al n. 233 giusta decreto del 20 gennaio 2015 n. 209.

Detta comparente, di cittadinanza italiana, **della cui identità personale** io notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita, previa rituale convocazione, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 9 giugno 2022 alle ore 20.30), l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello statuto e approvazione nuovo testo dello stesso.

2. Varie ed eventuali.

La comparente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione suddetta. Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, assumo la presidenza dell'assemblea la richiedente medesima, la quale mi dichiara:

= che sono presenti, di persona o per delega che, riscontrata valida e regolare, sarà acquisita agli atti dell'associazione medesima, soggetti che rappresentano n. 23 (ventitré) aventi diritto di voto su complessivi n. 75 (settantacinque) associati aventi diritto di voto, il tutto come da elenco che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale;

AGENZIA
DELLE ENTRATE

Reg.to a Udine

in data 21/06/2022

al n. 12432 serie IT

euro 245,00

= che del Consiglio di Amministrazione:

- il Presidente LODOLO ADRIANA, è presente;
- il Vice Presidente ROSSI SANDRO è presente;
- il Consigliere BONIN RENATO è presente;
- il Consigliere CANTIER LORIS è presente;
- il Consigliere LESA EROS è presente;
- il Segretario PICCO DIEGO è assente giustificato;

= che tutti gli associati intervenuti hanno diritto di voto, come il Presidente dichiara e conferma;

= di aver accertato l'identità di tutti gli intervenuti e la loro legittimazione;

= che perciò, l'assemblea, regolarmente convocata, è regolarmente costituita e idonea a deliberare.

Passando quindi alla trattazione congiunta dei punti all'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni che rendono indispensabile, oltre che opportuno, procedere alla modifica dello statuto sociale e ciò per adeguarlo alle disposizioni del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore").

Il Presidente illustra quindi le modifiche apportate al testo dello statuto sociale che sono state elaborate al fine di adeguarlo all'attuale normativa e al fine altresì di permettere l'iscrizione dell'associazione nel RUNTS quale Associazione di Promozione Sociale.

In particolare il Presidente evidenzia che l'associazione assumerà la seguente denominazione sociale: **"Associazione di promozione sociale "Giusto Caenazzo" ETS"** e avrà ad oggetto quanto previsto nell'articolo 4 (quattro) che così recita:

"Art. 4 - PRINCIPI GENERALI - FINALITA'- SOGGETTI INTERESSATI

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e

al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ,nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali , artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misuratore di sviluppo in favore del produttore è l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicuro, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un' esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008 , e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi ;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei

migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa normata;

w) promozione tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 Marzo 2000, n. 53 , e gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo uno, comma 2 6 6, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del D.Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalle norme vigenti con i conseguenti obblighi in capo all'organo amministrativo in sede di redazione dei documenti di bilancio".

La Presidente attesta altresì agli associati che l'associazione è attualmente in possesso, con particolare riferimento a quanto concerne il patrimonio, di tutti i requisiti necessari al fine di potersi qualificare come associazione riconosciuta ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

Terminata la trattazione, il Presidente chiede ai presenti se qualcuno vuole intervenire.

Nessuno chiedendo la parola, l'assemblea, con voto espresso, per alzata di mano, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, come segue:

favorevoli: ventitre soci;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

così come risulta dal foglio presenze allegato, e quindi con il quorum richiesto dal vigente statuto sociale,

ha deliberato

- I -

di adottare il nuovo testo di statuto sociale adeguato alla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. composto da numero 30 (trenta) articoli che si allega al presente atto sotto la **lettera "B", previa lettura datane da me Notaio alla Comparsa e all'Assemblea;**

- II -

di delegare il Presidente a compiere quanto necessario o utile per l'attuazione delle delibere prese, con i più ampi poteri all'uopo necessari, in particolare delega il Presidente ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione al registro degli Enti del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore ventuno e minuti quarantacinque.

* * *

La comparente, ad ogni effetto di legge, attesta che l'associazione è attualmente in possesso di tutti i requisiti necessari al fine di potersi qualificare come associazione riconosciuta ai fini dell'iscrizione al RUNTS.

* * *

Ai fini della trascrizione e delle necessarie volture nel Pubblico Registro Automobilistico e nei Registri Immobiliari la comparente mi dichiara che l'associazione non è proprietaria di beni mobili registrati, è invece piena proprietaria dei seguenti immobili così censiti:

- nel Catasto Fabbricati del

COMUNE DI POVOLETTO (UD)

foglio 34 (trentaquattro), p.lla 212 (duecentododici), sub. 7 (sette), Via Asilo n. 2 Piano S1-T-1, cat. B/5, cl. U, consistenza 2598 mc, superficie mq. 664, rendita euro 1.878,46;

foglio 34 (trentaquattro), p.lla 870 (ottocentosettanta), Via Asilo piano T, cat. F/1, consistenza mq. 71;

- nel Catasto Terreni del

COMUNE DI POVOLETTO (UD)

foglio 34 (trentaquattro), p.lla 872 (ottocentosettantadue), semin arbor, cl. 2, superficie mq. 42 (quarantadue) R.D. euro 0,29 R.A. 0,17.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A".

Si precisa che l'associazione in parola, in alcuni atti e documenti, è indicata anche come "ASSOCIAZIONE GIUSTO CAENAZZO", codice fiscale: 94106520300.

Quest'atto, scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su di due fogli per sei pagine, viene da me notaio letto alla comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e minuti cinquanta.

F.to: Adriana Lodolo

F.to: Chiara Cussigh (l.s.)

ASSOCIAZIONE "GIUSTO CAENAZZO"

Via Asilo, 2 Grions del Torre

33040 - Povoletto (UD)

Cod. Fiscale : 94106520300

Partita IVA : 02601480300

ELENCO SOCI - ANNO 2022

SOCIO	N° TESSERA	INDIRIZZO
AGOSTINI FIORENZA	128	via val lumiei, 2 - 33100 Udine
BATTISTEL BRUNA	135	Via Tomadini, 20 - 33040 Pradamano
BELTRAME DENIS <i>Beltrame</i>	256	Via M. Canin - 33040 Povoletto ✓ PER MAURO ROBERTA
BELTRAME EDI	215	Via P. Zorutti - 33040 Povoletto
BELTRAME ERMANO	172	Via M. Canin, 17 - 33040 Povoletto
BERTI LIUGINA	284	Via Chiavris, 12 - Tavagnacco
BERTOLDI ALESSANDRA	283	Via Trieste, 30 - Tavagnacco
BOMBEN MARCO <i>DELEGA</i>	105	Via ell'ancona, 3/A - 33040 Povoletto X
BONIN ALESSIA	178	Via Beretta, 2/1 - Lauzacco
BONIN ANNAMARIA <i>DELEGA</i>	110	Via Repubblica, 13 - 33040 Povoletto X
BONIN LINDA	180	Via dei Negri, 9 - 33040 Povoletto
BONIN RENATO <i>Renato Bonin</i>	103	Via Repubblica, 13 - 33040 Povoletto ✓ PER ANNA MARIA
BRUSUTTI PIERGIULIO <i>Brusutti</i>	173	Marsure di sotto - 33040 Povoletto ✓
CANTARUTTI VELDINA <i>DELEGA</i>	106	Via Repubblica, 70 - 33040 Povoletto X
CANTIER LORIS <i>Cantier</i>	104	Via P. Zorutti, 25/B - 33040 Povoletto ✓
CANTIER NICOLE	112	Via Cracigna - 33040 Attimis
CANTIER JESSICA	183	Via Malignani, 7 - 33040 Povoletto
CANZUTTI CECILIA	140	Via Albana - 33040 Prepotto
CASARSA NADIA	213	Via dell'ancona, 23/A - 33040 Povoletto
CECOTTI ANTONELLA	279	
CERNETIG ANNA MARIA	162	via Tombe Romane, 16/C - 33043 Cividale
CLOCCHIATTI ADRIANA	111	Via Asilo, 14 - 33040 Povoletto ✓ PER ROSS, KAN <i>AS</i>
COMPAGNON ANGELO	290	Via Repubblica - 33040 Povoletto
CONFORTI GIUSEPPE <i>Conforti</i>	262	Via M. Canin - 33040 Povoletto ✓
CRACIGNA GINA <i>Cracigna</i>	107	Via Caenazzo, 3 - 33040 Povoletto ✓ PER CANTARUTTI VELDINA
D'AGOSTINO ANITA	182	via S. Vito Martire - 33040 Povoletto
DE MIGHELIS AMELIA	137	via Manzanesia, 10/1 - 33047 Remanzacco
DEGANUTTI FRANCO	132	Via del Torre, 11 - 33040 Pradamano
DEL BIANCO DANIELA <i>DELEGA</i>	243	Via Asilo - 33040 Povoletto X
DEL BIANCO ROBERTO <i>Del Bianco</i>	197	Via Leonardo da Vinci - 33040 Povoletto ✓ PER DEL BIANCO DANIELE
DISSEGNA BRUNO <i>Dissegna</i>	122	Via dell'ancona, 5 - 33040 Povoletto ✓ PER BOMBEN MARCO
FANNIN BEATRICE	133	Via del Torre, 11 - 33040 Pradamano
FANTINI LUCIANO	184	Via Asilo - 33040 Povoletto
FANTINI MASSIMO	179	Via Beretta, 2/1 - Lauzacco
GASPERO ANGELA	154	

Angela Gaspero

Umar



IACOB VALENTINA	152	via Roma, 4 - 33040 Povoletto
IURI DAVIDE	181	Via dei Negri, 9 - 33040 Povoletto
IURI GRETA	281	Via dei Negri, 9 - 33040 Povoletto
LANARI CARLA	288	
LESA BARBARA	185	Via Caenazzo, 11 - 33040 Povoletto
LESA EROS <i>Chen G</i>	101	Via Caenazzo, 11 - 3340 Povoletto ✓ PER LESE KATIA
LESA KATIA <i>DELEGA</i>	186	Plaino, 36/2 - 33010 Pagnacco X
LESA MONICA <i>Dele</i>	187	Via L. da Vinci - 33040 Povoletto ✓
LODOLO ADRIANA <i>Adriana</i>	114	Via M. Canin - 33040 Povoletto ✓
MASSAFRA ANNA RITA	289	
MAURO DANIELA	196	Via C. Percoto, 9/B - 33047 Remanzacco
MAURO ROBERTA <i>DELEGA</i>	257	via M. Canin - 33040 Povoletto X
MIANI ANTONELLA	193	Via del Cristo 33040 Povoletto
MOLINARI MARIA	134	Via Buttrio, 27 - 33040 Pradamano
NONINO ANGELA	276	Via delle cave, 26 - 33040 Faedis
PADOAN MARA	285	Via del pioppo, 3 - 33100 Udine
PAIERO MAURIZIO	287	Via caccia, 77 - 3310 Udine
PERESSINI DANIELA	136	Via Colugna, 127/5 - 33100 Udine
PICCO DIEGO	156	Via dell'ancona, 23/A - 33040 Povoletto
PICCO GRAZIANO	166	via S. Vito Martire - 33040 Povoletto
PICOTTI SABINA	286	Borgo Piccoli, 1 - 33040 Attimis
PIZZO MANUELA	245	Via Repubblica, 63 - 33040 Povoletto
PORISIENSI ROBERTO	260	Via Repubblica - 33040 Povoletto
PUGNALE MICHELINA	263	
RAILZ FRANCO	165	Via Caenazzo, 8 - 33040 Povoletto
RAPETTI TIZIANA	121	Via dei gelsi, 6/18 - 33047 Remanzacco
RIBIS CRISTINA	138	Via dei Castelli, 10 - 33040 Faedis
RONCHI NADIA	268	Via A. Volta, 8 - 33040 Povoletto
ROSSI IVAN <i>DELEGA</i>	171	via G. Tomaselli, 3 Milano X
ROSSI NATALIA <i>DELEGA</i>	175	Via G. Tomaselli, 3 - Milano X
ROSSI SANDRO <i>Ross</i>	102	Via Asilo, 14 - 33040 Povoletto ✓ PER ROSSI NATALIA
SAMARO DANIELA	146	Via Malignani - 33050 Mortegliano
SCANDINI DANIELA <i>Dele</i>	109	Via P. Zorutti, 25/B - 33040 Povoletto ✓
SHAURLI ISA	192	Via Bologna, 5 - 33100 Udine
SNIDERO ADELIA	113	Via dell'ancona, 5 - 33040 Povoletto
TONUTTI ANGELA <i>Angela</i>	116	Via dell'ancona, 29 - 33040 Povoletto ✓
TREU ROSINA	108	Via Caenazzo, 11 - 33040 Povoletto
TURCO ROBERTA	282	Via M. Canin, 17 33040 Povoletto
VIGEVANI LUISA	274	via P. Zorutti, 5 - 33040 Povoletto
ZANI GIOVANNA	275	Via delle cave, 26 - 33040 Faedis

ULTIMA TESSERA n° 290

Adriana Loda

Anna Loda



Allegato "B " al n. 2235 di Raccolta

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"GIUSTO CAENAZZO" ETS**

Statuto

Capo I - ORIGINE-DENOMINAZIONE-SEDE-PRINCIPI GENERALI- FINALITA'

Art.1 - ORIGINE

L'Associazione, sorta su lascito testamentario del benefattore "Giusto Caenazzo", è stata eretta in Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con Regio decreto del 23 ottobre 1925, n.2242, con denominazione di "Asilo Infantile Giusto Caenazzo".

Successivamente con decreto dell'Assessore per le Autonomie Locali, 1 aprile 1996 n. 10, l'Ente assunse la denominazione di "Centro ricreativo-culturale e sociale G. Caenazzo".

Con decreto del presidente della Regione 18 dicembre 2007, n. 0417/Pres l'Ente assunse la denominazione di "Associazione Giusto Caenazzo" e acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

L'Associazione è ispirata e retta dai Santi principi della religione cattolica.

Art.2 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione

"Associazione di promozione sociale "Giusto Caenazzo" ETS"

L'associazione di promozione sociale è dotata di personalità giuridica.

Art.3 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in via Asilo n.2, frazione Grions del Torre, Povoletto (Udine).

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 4 – PRINCIPI GENERALI – FINALITA' - SOGGETTI INTERESSATI

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione di promozione sociale esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge 14 agosto 1991 n.

281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato promuovere l'accesso del produttore al mercato e che prevede il pagamento di un prezzo equo, misuratore di sviluppo in favore del produttore è l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicuro, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa normata;

w) promozione tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 Marzo 2000, n. 53, e gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo uno, comma 2 6 6, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del D.Lgs 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti previsti dalle norme vigenti con i con-

seguenti obblighi in capo all'organo amministrativo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Art. 5 – SOGGETTI ATTIVATORI E FRUITORI

Le attività saranno svolte prevalentemente a favore degli associati e loro familiari, o di terzi, cui l'Associazione ritenga di offrire le proprie iniziative, avvalendosi in modo prevalente dell'Attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

E' fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

CAPO II- PATRIMONIO-GESTIONE E UTILIZZO

Art. 6 – MEZZI DI SOSTENTAMENTO

L'Associazione non ha scopo di lucro e provvede al proprio mantenimento con il ricavato delle proprie attività e con il contributo di associazioni, enti e derivati e con ogni altro provento rispettoso delle finalità statutarie, oltre ai proventi derivanti dalle quote d'iscrizione dei soci.

In particolare l'Associazione può provvedere alla raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 3 luglio 2017 n°117.

Art. 7- PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione di promozione sociale è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili esistenti alla data dell'approvazione del presente statuto e risultanti da apposito Inventario. Esso è destinato alla realizzazione dei fini istituzionali ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per la dismissione di tali beni, sarà necessaria la deliberazione del consiglio di amministrazione, dotata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e la successiva ratifica dell'Assemblea, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, con esclusione di qualsiasi riduzione di valore patrimoniale.

Il patrimonio dell'Associazione, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi od altre entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 8 - UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che

l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 10 - GESTIONE

La gestione della struttura è demandata agli organi di Amministrazione dell'Associazione, che vi provvederanno con la diligenza del buon padre di famiglia.

Essa ha lo scopo di perseguire i fini sociali, nonché di conservare, valorizzare ed implementare il patrimonio esistente.

Art.11 - UTILIZZO

La struttura sarà utilizzata nel rispetto dei fini sociali. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre autorizzato a stipulare contratti di affitto, comodato d'uso anche parziali, ecc. con Enti, Associazioni e/o singole persone per l'Utilizzo delle strutture.

CAPO III - SCRITTURE CONTABILI- BILANCIO-LIBRI SOCIALI.

Art.12 – SCRITTURE CONTABILI – BILANCIO - LIBRI SOCIALI

L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art.13 c.1-2 e dall'art.14 e 17 c.1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Oltre alle scritture contabili previste dall'art.13 c.1-2 e dall'art.14 e 17 c.1 del D.Lgs 117/17, l'Associazione dovrà tenere:

- Il libro dei soci.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.
- Il registro dei volontari.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta e con l'impegno alla riservatezza.

CAPO IV- ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art.13 - SOCI

Sono soci ordinari coloro i quali, privati od Enti, ne facciano richiesta scritta e vengano accettati dall'Organo di Amministrazione e si obblighino a versare all'Associazione annualmente la quota fissata dall'Organo stesso. Sono soci sostenitori coloro i quali versino una quota associativa non inferiore a 5 volte quella fissata per i soci ordinari.

Sono soci onorari coloro che abbiano contribuito e si siano distinti nell'attività dell'Associazione od abbiano acquisito particolari meriti operando per la finalità della stessa; tali soci sono nominati dall'assemblea e godono degli stessi diritti dei soci ordinari.

Per quanto riguarda gli enti si precisa che gli stessi devono essere Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, precisando che il numero degli enti del Terzo Settore non APS deve essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di legge.

Art.14 – AMMISSIONE DEI SOCI.

L'ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato, ad eccezione dei soci onorari per i quali l'ammissione è fatta su proposta dell'Organo stesso e con deliberazione dell'assemblea.

L'organo di amministrazione deve esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissioni; in caso di non accoglimento della stessa il richiedente entro i 60 giorni dalla comunicazione del rigetto della sua domanda può chiedere che la stessa venga sottoposta all'assemblea.

Art.15 – VOLONTARI

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 16 - ASSEMBLEA

L'adunanza debitamente convocata dei soci, costituisce l'assemblea generale dei soci dell'Associazione.

Alle assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) soci.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

Art.17 - COMPETENZE

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- b) approva il bilancio
- c) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- d) delibera sull'esclusione degli associati

- e) delibera sulle modificazioni dello statuto
 - f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari
 - g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla sua competenza
 - i) provvede alla definizione degli indirizzi programmatici dell'attività
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art.18 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è indetta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione con invito che dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora dell'inizio dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

CAPO V –ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art.19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'Associazione è retta da un consiglio di Amministrazione composto da non più di 7 (sette) membri.

Questi saranno scelti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni. Le operazioni di voto, fino alla proclamazione del risultato definitivo saranno curate da una commissione elettorale composta da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente. Le prestazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione saranno espletate a titolo gratuito. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'articolo 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. On sono previste limitazioni al numero dei mandati.

Art.20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Ad esso spettano in particolare:

- le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti d'indirizzo interpretativo ed esplicativo;
- la definizione di obiettivi, priorità, piani e direttive per l'Azione amministrativa e per la gestione;
- l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinarsi a diverse finalità
- la definizione di caratteri generali ed ausiliari a terzi e la determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
- le nomine, designazioni ed atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Presidente e del Vicepresidente eleggendoli tra i suoi componenti.

Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni, e possono essere confermati senza interruzione.

Art. 21 - SURROGA DEL PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti.

Art. 22 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio stesso il quale provvede la surroga con il primo dei non eletti.

Art.23 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie, le prime hanno luogo nel mese di maggio dicembre ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo e per eventuali variazioni del medesimo, le altre ogni qual volta lo richiedono motivi di urgenza, per invito del presidente sia su domanda scritta e motivata da almeno la metà dei componenti del consiglio stesso.

Art.24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere prese con intervento di un numero di componenti pari alla metà più uno del totale e della maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti la proposta di deliberazione da intendersi respinta. Le votazioni si fanno per appello nominale, o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a voto il segreto. Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere la parola alla discussione ed alla deliberazione.

Art.25 - VERBALIZZAZIONI

I processi verbali sono redatti dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti punto quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art.26 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione provvede all'iscrizione dei soci, all'amministrazione dell'ente e il suo regolare funzionamento; Delibera i regolamenti di amministrazione di servizio interno.

Promuove quando occorra la modificazione dello statuto, delibera l'importo delle quote associative annuali; Delibera in genere su tutti gli altri affari che interessano l'associazione e che non siano di competenza dell'assemblea. Il consiglio di amministrazione, nomina il segretario, il quale assiste all'adunanza sia di consiglio che di assemblea, nonché il tesoriere cui spetterà il compito di espletare il servizio di esazione di cassa.

Art.27 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

L'associazione nelle sue molteplici funzioni e giuridicamente rappresentata dal presidente. Il presidente avrà cura di dare esecuzione alle delibere del consiglio, di operare seguendo le vigenti disposizioni di legge ed intervenire in casi di estremo bisogno, restando inteso che ciò darà atto convocando entro breve tempo il consiglio stesso. In operazioni di tipo giuridico-legale-amministrativo potrà avvalersi di persone esperte nei diversi indirizzi. Nell'espletamento dei propri compiti, il presidente si avvarrà della collaborazione degli altri consiglieri, cui potranno essere demandati compiti specifici.

Art.28 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art.29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 28 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Art. 30- NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

F.to: Adriana Lodolo

F.to: Chiara Cussigh I.s.